CASSAZIONE PENALE ■ Interpretazione restrittiva delle regole introdotte con la legge Pecorella

Stretta sui nuovi ricorsi

Definita una serie di condizioni che andranno rispettate per fare valere i vizi di motivazione

ROMA ■ La Corte di cassazione stringe le maglie sui nuovi motivi di ricorso introdotti dalla legge «Pecorella». Con la sentenza 10951, della sesta sezione penale, la prima a essere intervenuta sulla materia dopo che la scorsa settimana la Corte si era soffermata sulla disciplina della fase transitoria, vengono dettate una serie di regole che costituiscono un primo vademecum per gli avvocati nella redazione del ricorso. Una redazione che, però, potrebbe rivelarsi estremamente ardua.

La legge 46/2006 ha allargato le possibilità di chiamare in causa la Corte di cassazione aggiungendo la contraddittorietà della motivazione alle precedenti ipotesi di mancanza o di manifesta illogicità; ha poi richiesto che il vizio deve risultare oltre che dal testo del provvedimento impugnato anche da «altri atti del processo» e che gli stessi atti devono essere specificamente indicati nei motivi di ricorso. Adesso la sentenza, dopo aver considerato che la legge si applica anche alla motivazione dei provvedimenti adottati nella fase del procedimento e non solo del processo, conduce un'attenta disamina della nuova disciplina. Così, viene sottolineato che il sindacato del giudice di legittimità deve verificare:

■ che la motivazione sia effettiva e non apparente, e cioè veramente idonea a fondare le ragioni che il giudice ha posto a base della decisione adottata;

■ che non sia internamente contraddittoria, e quindi che le sue parti non appaiano in contrasto o incongruenti;

■ che non risulti incompatibile con altri atti del processo tali da vanificarne il profilo logico.

> **Rifiutato il passaggio a giudice di merito**

Quanto agli avvocati, poi, la Cassazione avverte che non basta segnalare atti del processo non esplicitamente presi in considerazione dalla motivazione o che non sarebbero stati correttamente interpretati dal giudice, ma servono, invece, l'identificazione dell'atto, l'individuazione del dato probatorio che emerge dall'atto, la prova della verità del fatto o del dato probatorio invocato e le ragioni per cui l'atto compromette in modo determinante la tenuta logica della motivazione. Troppo? Può darsi. Ma la Cassazione non si accontenta. E precisa anche che a carico del ricorrente c'è uno specifico «onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende fare valere, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice et similia)».

Da parte sua il giudice deve effettuare una valutazione di carattere unitario e globale sull'esistenza della motivazione e sulla «resistenza» logica del ragionamento del giudice. In caso contrario, mette in evidenza con qualche accento polemico la pronuncia, si assisterebbe a un'impropria riedizione del giudizio di merito senza assolvere alla funzione essenziale del sindacato sulla motivazione. «Al giudice di legittimità — conclude la Corte — resta infatti preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. (...) Queste operazioni trasformerebbero infatti la corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità».

GIOVANNI NEGRI

LA SENTENZA

> "In definitiva il ricorrente — per dimostrare la sussistenza del vizio logico-giuridico di cui all'articolo 606 lettera e) Cpp — non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o di "atti" processuali che non sarebbero stati correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante ma deve invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o dal dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
> **Corte di cassazione, sentenza 10951**"

Le Sezioni unite rendono più arduo il risarcimento

È da provare il danno della dequalificazione

Prove più rigorose per il danno da demansionamento. La dequalificazione non è da sola idonea a giustificare una richiesta di risarcimento del lavoratore. Con la sentenza n. 6572 depositata il 24 marzo 2006 (di prossima pubblicazione su «Guida al Diritto») le Sezioni Unite della Corte di Cassazione compongono il contrasto insorto nella giurisprudenza della sezione lavoro sulla prova del danno da dequalificazione professionale. Secondo un primo orientamento, prevalente nelle decisioni dei Tribunali del lavoro del passato decennio, e sottoposta ad ampia revisione nel più recente periodo, in presenza di una lesione accertata del diritto del lavoratore allo svolgimento di mansioni equivalenti al suo bagaglio di conoscenze, l'insorgenza di un danno professionale meritevole di essere risarcito costituisce un effetto tipico della condotta inadempiente del datore di lavoro.

> **La sottrazione di competenze non provoca da sola lesioni**

Si ritiene, da parte di questo indirizzo, che dalla sottrazione delle mansioni in carico al dipendente o, in altro modo, dalla negazione del ruolo aziendale ricoperto dal lavoratore derivi, quale immediata e diretta conseguenza, la produzione di un danno risarcibile nella sfera professionale e sul piano della vita di relazione. Il danno alla professionalità e all'identità personale, alla luce di questa interpretazione giurisprudenziale, può essere accertato facendo riferimento a semplici elementi indiziari, anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del soggetto che si assume danneggiato.

Un secondo indirizzo della magistratura giuslavoristica, di segno contrario, osserva che il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni non consegue automaticamente al demansionamento, ma resta subordinato all'onere di allegare e provare l'esistenza degli specifici pregiudizi, di natura professionale ed esistenziale, sopportati nello sviluppo del rapporto di lavoro. Secondo questo orientamento, l'attribuzione di compiti professionalmente dequalificanti, così come la imposizione di una forzata inattività, non sono situazioni sufficienti, in sé considerate, a legittimare il risarcimento dei danni, essendo ulteriormente richiesto che sia fornita la prova degli specifici pregiudizi sofferti e del nesso causale con l'inadempimento del datore di lavoro.

Le Sezioni unite aderiscono a quest'ultimo orientamento, riprendendo il principio per cui dalla lesione del diritto allo svolgimento di mansioni qualificanti non consegue automaticamente l'esistenza di un danno professionale, alla salute ed alla persona meritevole di essere tutelato, essendo necessario che siano puntualmente dedotte e comprovate specifica lesioni aggiuntive. Secondo il giudizio della Suprema Corte, in altri termini, il diritto al risarcimento non è configurabile, in assenza di una prova specifica dei pregiudizi che si asseriscono sopportati dal lavoratore, in quanto l'accertamento del demansionamento non è sufficiente, mancando un adeguato quadro probatorio di sostegno, ad integrare l'esistenza dei danni.

GIUSEPPE BULGARINI D'ELCI

Offerte di Prima Classe.

ALESSANDRIA *(TO008)*
prezzo base € 503.000
Ferrotel, in Strada Vecchia dei Bagliani, articolato su quattro piani fuori terra oltre al seminterrato, per una superficie complessiva di 2.400 mq circa, con un'area di pertinenza di 3.500 mq circa.

PER INFORMAZIONI: FERSERVIZI TORINO
Tel. 011/6652122-343 - Fax 011/6652020
torino.immobili@ferservizi.it

MILANO *(MI003/13) prezzo base € 83.300*
Locale commerciale, in Via Nazario Sauro 5, di 70 mq circa.

MILANO *(MI019/01) prezzo base € 4.950*
Locale deposito in Via Stephenson 25, posto al piano seminterrato, di 8 mq circa

PER INFORMAZIONI: FERSERVIZI MILANO
Tel. 02/63717366-368 - Fax 02/63717312
milano.immobili@ferservizi.it

VARAZZE (SV) *(GE018/12) prezzo base € 23.000*
Terreno di 1.540 mq circa in Località Piani d'Ivrea zona costiera, costituente porzione della linea ferroviaria dismessa Sampierdarena-Confine francese.

PER INFORMAZIONI: FERSERVIZI GENOVA
Tel. 010/2742166 - Fax 010/2743545
genova.immobili@ferservizi.it

SIENA *(FI007) prezzo base € 589.800*
Ferrotel, in Via delle Grondaie, articolato su due piani fuori terra, oltre ad uno interrato, per una superficie complessiva di 570 mq circa, oltre due aree adiacenti al fabbricato della superficie catastale complessiva di 1.110 mq circa

PER INFORMAZIONI: FERSERVIZI FIRENZE
Tel. 055/46824207-282 - Fax 055/46824152
firenze.immobili@ferservizi.it

PESARO *(AN007) prezzo base € 360.000*
Fabbricato, in Via Risorgimento, articolato su un piano fuori terra, oltre al seminterrato, per una superificie complessiva di 480 mq circa, con annessa area di pertinenza di 480 mq circa.

PER INFORMAZIONI: FERSERVIZI ANCONA
Tel. 071/5924436 - Fax 071/5924259
ancona.immobili@ferservizi.it

NAPOLI *(NA049) prezzo base € 201.000*
Locale commericiale, in Via Bari 130/132, con piano interrato, di 130 mq circa.

NAPOLI *(NA060) prezzo base € 47.000*
Locale commericiale, in Via Bari 126, di 17 mq circa.

PER INFORMAZIONI: FERSERVIZI NAPOLI
Tel. 081/5635376 - Fax 081/286598
napoli.immobili@ferservizi.it

SASSARI *(CA009)*
prezzo base € 644.000
Ferrotel, in Via S. Lorenzo, articolato su quattro piani fuori terra, oltre al piano seminterrato, per una superficie complessiva di 1.600 mq circa, con un'area di pertinenza, in parte pavimentata, di 550 mq circa.

PER INFORMAZIONI: FERSERVIZI CAGLIARI
Tel. 070/6794775 - Fax 070/6794345
cagliari.immobili@ferservizi.it

CUTRO (KR) *(RCAL019-028)*
prezzo base € 255.000
Fabbricato, in Via Stazione, articolato su quattro piani fuori terra, per una superficie complessiva di 1.000 mq circa, costituito da 10 appartamenti, ognuno composto da 3 o 4 camere, 2 ripostigli, disimpegno, cucina, bagno, veranda e cantina.

PER INFORMAZIONI: FERSERVIZI REGGIO CALABRIA
Tel. 0965/866066-935 - Fax 0965/866284
reggiocalabria.immobili@ferservizi.it

PALERMO *(PA022/01)*
prezzo base € 2.000.000
Complesso immobiliare, ex stazione Ferroviaria, in Piazza Lolli, composto da: un fabbricato viaggiatori articolato su due piani fuori terra, oltre ad un piano ammezzato ed un magazzino, per una superficie complessiva di 1.590 mq circa, con un'area di pertinenza di 2.520 mq circa.

MODICA (RG) *(PA027)*
prezzo base € 390.000
Ferrotel, in Piazzale Stazione, articolato su quattro piani fuori terra, oltre a uno seminterrato, per una superficie complessiva di 1.420 mq circa, con un'area di pertinenza di 2.330 mq circa.

PER INFORMAZIONI: FERSERVIZI PALERMO
Tel. 091/6033494 - Fax 091/6165495
palermo.immobili@ferservizi.it

CALTAGIRONE (CT)
(PAAL071-080)
prezzo base € 390.000
Fabbricato, in Via Fontanelle 84, articolato su 4 piani fuori terra, per una superficie complessiva di 890 mq circa, costituito da 10 appartamenti, di cui 8 composti da ingresso, 3 camere, cucina, bagno, balcone e cantina ed i restanti 2 composti da ingresso, 4 camere, cucina, bagno, 2 balconi e cantina.

PORTO EMPEDOCLE (AG) *(PAAL083-094)*
prezzo base € 180.000
Porzione di fabbricato, in Via Abramo Lincoln 139/149, articolato su tre piani fuori terra, per una superficie complessiva di 540 mq circa, oltre ad un'area di pertinenza di 480 mq circa, costituito da 12 appartamenti composti da 2 camere cucina e bagno.

CALATAFIMI (TP) *(PAAL065-070)*
prezzo base € 60.000
Fabbricato, in Contrada Vivignato, articolato su 3 piani fuori terra, per una superficie complessiva di 420 mq circa, costituito da 6 appartamenti composti da 2 camere, cucina e bagno .

PORTO EMPEDOCLE (AG) *(PAAL027)*
prezzo base € 20.000
Appartamento di 36 mq circa, in Vicolo Caico 2 - piano rialzato, composto da ingresso, camera, cucina e bagno.

PER INFORMAZIONI: FERSERVIZI PALERMO
Tel. 091/6033472 - Fax 091/6165495
palermo.immobili@ferservizi.it

La vendita degli immobili è gestita in esclusiva da Ferservizi

Tutti gli immobili in vendita sono di proprietà di Ferrovie Real Estate

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 dell' 11 Maggio 2006
Per queste ed altre opportunità di investimento visita il sito www.ferservizi.it

FERSERVIZI

FERROVIE REAL ESTATE

Il «Dps» deve essere adottato da chi usa dati sensibili e giudiziari

Da domani la privacy si tutela con il documento sulla sicurezza

ROMA ■ Conto alla rovescia per il documento programmatico della sicurezza (Dps), il provvedimento che tutti i soggetti — sia pubblici sia privati — che trattano dati sensibili e giudiziari mediante elaboratori elettronici devono adottare entro domani. Dopo quattro proroghe — l'ultima arrivata a febbraio — l'obbligo previsto dal Codice della privacy sta per scattare.

In realtà non si tratta di un adempimento del tutto nuovo: il Dps esisteva già dai tempi delle prima normativa sulla riservatezza, ma il Codice ne ha ampliato la portata. È anche vero, però, che il documento programmatico non ha mai avuto gran seguito. Per gli "evasori" della privacy questa potrebbe essere l'occasione per mettersi in regola.

Anche perché il Dps rappresenta, almeno sulla carta, un valore aggiunto per uffici e aziende. Per predisporlo è, infatti, necessario monitorare i flussi di dati e si deve studiare la strategia migliore per difenderli da attacchi esterni o da incidenti interni.

Lo sottolinea anche la circolare diffusa ieri da Confindustria alle organizzazioni confederate, nella quale si ricorda la scadenza e si fa il punto su come rispettarla (chi non adotta o aggiorna il Dps va incontro a conseguenze di natura penale). Viene sottolineato il vantaggio di diffondere il documento programmatico — che non contiene informazioni riservate o coperte da segreto industriale — all'interno dell'impresa. Proprio perché il Dps serve per «definire e indirizzare la politica di sicurezza che ciascuna azienda intende adottare per proteggere e gestire correttamente i flussi informativi».

> **Una circolare di Confindustria illustra obblighi e adempimenti**

La circolare suggerisce, anzi, di valutare l'opportunità di estendere il documento programmatico a ricomprendere anche i dati comuni, per i quali — è bene sottolinearlo — l'obbligo del Dps non esiste. Allargare il raggio d'azione può, però, voler dire che oltre a mettersi in regola con le misure minime di sicurezza (il documento programmatico è una misura minima), si riesce anche a garantire un livello idoneo di protezione a tutti i dati, misura comunque indicata dal Codice e che può mettere al riparo, in caso di danni causati a terzi per l'uso scorretto delle informazioni personali custodite, da imputazioni di responsabilità sul piano civilistico.

Va ricordato che non esiste un modello "certificato" di Dps: nel 2004 il Garante ha pubblicato sul sito (www.garanteprivacy.it) una guida operativa, ma non c'è alcun obbligo di seguirla. Va considerata solo come uno strumento di lavoro.

Da non dimenticare, inoltre, che il documento programmatico deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno e che per quanto riguarda l'apposizione o meno sul Dps di una data certa, nel Codice non esiste una previsione in tal senso. Può però essere opportuno farlo per evitare contestazioni di fronte a un eventuale controllo.

Ultima notazione: chi, per certificati motivi, non riuscisse a predisporre il Dps entro domani, ha tempo per farlo fino al 30 giugno.

A.CHE.

UNA RICERCA DEL POLITECNICO DELLE MARCHE

Successione rischiosa nelle Pmi

Un sistema a rischio successione. E di rischio occorre parlare per le Pmi italiane, in cui la figura del fondatore è determinante al punto che, a passaggio generazionale avvenuto, le imprese registrano cali di redditività nei primi tre anni di successione. A pagare il prezzo maggiore, poi, sono le aziende medio-piccole e quelle che operano nei settori hi-tech e ad alto livello di competizione.

> **Nei primi tre anni cali marcati di business e redditività**

Lo afferma uno studio dell'università politecnica delle Marche, dipartimento di management e organizzazione industriale della facoltà di economia, condotto — tra marzo e luglio del 2005 — su un campione di 3.500 Pmi di Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. Gli autori, Marco Cucculelli e Giacinto Micucci, si sono soffermati su queste quattro realtà regionali perché accomunate dalla uniformità del tessuto produttivo e con questa indagine vanno a colmare un gap attualmente esistente nella letteratura scientifica sugli effetti della successione generazionale all'interno del sistema aziendale e in particolare in quello delle piccole e medie realtà. Che poi rappresentano gran parte del tessuto produttivo italiano: secondo i dati Censis, nel 2001, il 77% delle imprese industriali contava meno di 250 addetti.

Lo studio ha innanzitutto rilevato che per il 70% delle aziende del campione la data di fondazione è collocata fra gli anni 60 e 80 e solo poco più di un terzo delle Pmi, nel loro complesso, ha completato il passaggio generazionale. Di queste ultime, il 23,5% ha risolto la successione con una scelta familiare, tendenza più forte all'interno di settori maturi (alimentari, per esempio) che in quelli più giovani (macchinari e impianti).

Ad avere il tasso di successione più alto sono le imprese maggiori (oltre 200 dipendenti): il 53,7% ha già cambiato guida contro il 31,8% delle imprese con meno di 15 addetti. La forbice però si restringe prendendo in esame il passaggio in famiglia (29,4% per le imprese con oltre 200 addetti contro 22% per quelle con meno di 15). Il dato centrale della ricerca sta però nell'esame degli effetti che il passaggio dal fondatore al successore ha sulla redditività delle stesse imprese. Alla fine il risultato è penalizzante, ma il passaggio delle consegne a familiari limita i danni rispetto alla successione a favore di altri, soprattutto per aziende che operano in settori tradizionali. Nel primo caso in media, a confronto con la gestione del fondatore si ha un calo di 0,58 punti per il Roa (redditività relativa al capitale investito) e 0,37 per il Ros (redditività delle vendite); con la successione a favore di altri il calo cresce (-0,75 Roa e -1,07 Ros).

L'indagine poi si concentra sulle successioni familiari e verifica che — confrontando l'ultimo triennio in cui a guidare le aziende sono i fondatori con i tre anni successivi al cambio della guardia — l'effetto successione comporta una riduzione di profitto quantificabile in media in 2 punti in meno del Roa e in 1,8 punti in meno sul Ros. Tradotto in percentuale, si parla quindi di una perdita del 20% per il Roa e del 25% per il Ros. È interessante a questo proposito notare come l'impatto sia sulle vendite (Ros) più che sul capitale (Roa) proprio a indicare come la figura del fondatore sia rilevante anche come motore commerciale.

A soffrirne maggiormente però sono le aziende più piccole (fino a 4 punti percentuali in meno per Ros e Roa) e quelle con migliori performance, mentre le Pmi con performance mediocri prima della successione registrano al contrario risultati migliori che in passato (0,10% per il Ros e 0,40% Roa).

ANDREA BIONDI
andrea.biondi@ilsole24ore.com

A PAGINA 37-40

Una «Guida» al patto di famiglia

■ Fari puntati sulla gestione del patrimonio familiare, con un doppio appuntamento delle «Guide del professionista»: oggi, con un inserto riportato alle pagine 37-40, dedicato ai patti di famiglia, e lunedì con un fascicolo che illustrerà le regole in materia di trust. Il primo appuntamento consente di esaminare portata e conseguenze delle nuove disposizioni sul patto di famiglia che consentirà di gestire con maggiore facilità che in passato il passaggio generazionale delle aziende nell'ambito di un nucleo familiare. L'attenzione si concentrerà, di volta in volta, sul rapporto fra le nuove disposizioni e quelle sul diritto successorio, sui soggetti che potranno essere coinvolti nelle operazioni, sui beni trasferibili e sulle conseguenze dal punto di vista fiscale dei passaggi che verranno realizzati. Il fascicolo verrà, poi, chiuso dalla riproduzione di un esempio di redazione di un atto di patto di famiglia.

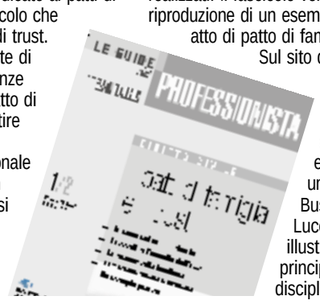

Sul sito del Sole-24 Ore sarà, inoltre, possibile consultare la documentazione legata ai due istituti presi in esame e seguire un'intervista ad Angelo Busani ed Emanuele Lucchini Guastalla che illustreranno gli aspetti principali della nuova disciplina.